



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 83
Informativa

OGGETTO: Materie complementari.

Polizia anagrafica.

Cambio di residenza in tempo reale. Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 9 del 27 aprile 2012.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 20/12 e 48/12.

Il D.L. n. 5/2012 convertito in L. n. 35/2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, all’art. 5 detta nuove disposizioni in materia anagrafica⁽¹⁾ che, dal 9 maggio u.s., hanno acquistato efficacia.

La Circolare Ministeriale di cui all’oggetto illustra le modalità di applicazione della nuova normativa in materia, in attesa del nuovo regolamento anagrafico⁽²⁾, attualmente in corso di definizione, che dovrà armonizzare le nuove disposizioni.

Di seguito si riassume il contenuto della Circolare, integrata dalle procedure operative impartite dal Corpo, per la corretta verifica delle pratiche anagrafiche delegate dai Servizi Demografici.

Normativa di riferimento

- Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”⁽³⁾;
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”⁽⁴⁾;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”⁽⁵⁾;
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale [CAD n.d.r.]”⁽⁶⁾;
- L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”⁽⁷⁾.

(1) Circolari del Corpo nn. 20/12 e 48/12.

(2) D.L. n. 5/12 convertito in L. n. 35/12; art. 5 c. 5. “Entro il termine di cui al comma 6 [90 giorni n.d.r.], con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990”.

(3) art. 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.

(4) G.U. n. 132 del 8.06.1989.

(5) G.U. n. 42 del 20-2-2001 - S. O. n. 30.

(6) G.U. n. 112 del 16-5-2005 - S. O. n. 93.

(7) G.U. n. 192 del 18-8-1990.

- D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”⁽⁸⁾.

Dichiarazioni anagrafiche

E’ stata predisposta dal Ministero la nuova modulistica, allegata alla circolare di cui all’oggetto, per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche ⁽⁹⁾ concernenti:

- ⇒ Il trasferimento di residenza: da altro comune, dall’estero o all’estero;
 - ⇒ La costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, mutamenti nell’ambito del nucleo familiare o della convivenza;
 - ⇒ Il cambiamento di abitazione,
- L’adozione della succitata modulistica è di competenza dei Servizi Demografici della Città.

I cittadini possono inoltrare la pratica sia allo sportello comunale, sia a mezzo fax o per via telematica⁽¹⁰⁾.

La richiesta inviata per via telematica, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- ⇒ sottoscrizione con firma digitale;
- ⇒ identificazione dell’autore da parte del sistema informatico con l’utilizzo della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o di altri strumenti che ne permettano l’identificazione⁽¹¹⁾;
- ⇒ trasmissione attraverso la PEC (posta elettronica certificata) del dichiarante;
- ⇒ acquisizione mediante scanner e trasmissione a mezzo posta elettronica semplice di copia della dichiarazione con firma autografa e copia del documento d’identità.

Il servizio demografico ricevente, entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione, provvederà alla registrazione della medesima.

Registrazione delle dichiarazioni

L’ufficiale dell’anagrafe effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute nei due giorni lavorativi successivi alla loro presentazione, tenuto conto che gli effetti giuridici delle suddette, decorrono dalla data di presentazione della richiesta, riportando nelle schede anagrafiche i dati forniti dal cittadino nel modulo predisposto, che deve essere compilato almeno nella parte obbligatoria.

In particolare, se il cittadino si presenta allo sportello comunale, l’ufficiale dell’anagrafe deve rilasciare all’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio al procedimento⁽¹²⁾, informandolo degli accertamenti che verranno posti in essere a seguito delle dichiarazioni rese. Se entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata non viene effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione (o la registrazione) si intende perfezionata.

Iscrizioni per trasferimento da altro comune o dall’estero di cittadini iscritti all’AIRE⁽¹³⁾

Per le iscrizioni di cittadini italiani registrati all’AIRE, con provenienza da altri comuni o dall’estero, l’ufficiale dell’anagrafe provvede tempestivamente ad informare dell’iscrizione il comune di provenienza, che a sua volta effettuerà, entro due giorni lavorativi, la cancellazione dell’interessato, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta, per evitare il concretizzarsi della doppia residenza anagrafica.

(8) G.U. n. 191 del 18-8-1998 - S. O. n. 139.

(9) Art. 13 “dichiarazioni anagrafiche” lett. a), b) e c) D.P.R. n. 223/1989.

(10) D. Lgs. n. 82/2005 Art. 65 “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”.

(11) D. Lgs. n. 82/2005 Art. 64 c.2 “Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.”

(12) L. n. 241/1990, art. 7 “Comunicazione di avvio al procedimento”. L’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento resta fermo anche per le comunicazioni inoltrate con le altre modalità previste (telematica e fax).

(13) Anagrafe Italiana Residenti all’Estero

La trasmissione dei dati relativi al soggetto interessato, atti a completare la scheda individuale e di famiglia, deve essere inoltrata non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata al comune di nuova iscrizione.

Nelle more il comune di nuova iscrizione, in attesa del completamento della pratica, rilascia unicamente la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni che sono state documentate dall'interessato ed altri dati eventualmente in possesso dell'ufficio.

Se nell'arco dei cinque giorni il comune non ottempera alla comunicazione prevista, il servizio anagrafico di nuova iscrizione sollecita la definizione della pratica, dandone anche comunicazione alla Prefettura della località di provenienza.

Modalità di comunicazione tra comuni.

La circolare ministeriale specifica che le comunicazioni tra i comuni interessati devono avvenire per via telematica con:

- ⇒ PEC (posta elettronica certificata);
- ⇒ Posta elettronica semplice con firma digitale;
- ⇒ Posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma con segnatura di protocollo;
- ⇒ Fax (in casi eccezionali)

Per quanto attiene alla comunicazione tra comuni, è stato avviato il progetto per l'utilizzazione del sistema INA-SAIA: attraverso il Sistema di Accesso e di Interscambio Anagrafico (SAIA), che costituisce l'architettura del sistema, l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) consentirà il collegamento delle anagrafi comunali per il reperimento certo su base nazionale dei dati anagrafici essenziali della popolazione residente in Italia. L'INA dovrà essere alimentato e costantemente aggiornato da tutti i comuni.

Accertamento dei requisiti.

L'ufficiale dell'anagrafe ha tempo 45 giorni per effettuare gli accertamenti:

- ⇒ sulla dimora abituale;
- ⇒ sulla verifica dei documenti che attestano la regolarità del soggiorno dei cittadini appartenenti all'Unione Europea e che provengono dall'estero⁽¹⁴⁾;

In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero si concretizzano le seguenti ipotesi:

- ⇒ Decadenza dei benefici acquisiti a seguito della dichiarazione presentata (art. 75 D.P.R. n. 445/0015);
- ⇒ Segnalazione alla competente autorità di Pubblica Sicurezza - Rilevanza penale per la dichiarazione mendace, che **in relazione all' art. 76 DPR 445/00⁽¹⁶⁾** è **perseguibile ai sensi dell'art. 495 c.p.⁽¹⁷⁾** - N.d.R. Procura della Repubblica presso Tribunale.

Silenzio-assenso ed effetti dell'esito negativo degli accertamenti.

Gli accertamenti sulla dichiarazione resa o inviata dal cittadino devono essere esperiti entro i 45 giorni, decorsi i quali si applica l'istituto del silenzio-assenso⁽¹⁸⁾, se all'interessato non vengono comunicati eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti⁽¹⁹⁾.

Qualora gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo oppure sia stata verificata l'assenza dei requisiti prescritti, l'ufficiale dell'anagrafe comunica all'interessato l'esito degli accertamenti

(14) La verifica della regolarità di cittadini non appartenenti a Stati dell'Unione Europea precede l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. n. 286/1998.

(15) D.P.R. n. 445/00- Art. 75: "Decadenza dai benefici".

(16) D.P.R. n. 445/00- Art. 76: "Norme penali".

(17) *Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*

(18) L. n. 241/1990, art. 20: "Silenzio assenso".

(19) L. n. 241/1990, art. 10 bis: "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza".

esperiti; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare le proprie osservazioni per iscritto, allegando documentazione idonea.

La comunicazione di preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento, che riprendono dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di dieci giorni, decorsi dal ricevimento della comunicazione stessa.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale dell'anagrafe:

- ⇒ nei casi di prima iscrizione anagrafica cancella l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
- ⇒ nei casi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE, cancella l'interessato dalla data di dichiarazione, dandone comunicazione immediata al comune di provenienza o di iscrizione all'AIRE, per la tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza.;
- ⇒ nel caso di cambiamento di abitazione l'interessato è registrato nuovamente nell'abitazione precedente con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.

Il richiedente deve compilare il modulo predisposto nei campi obbligatori relativi alle generalità, allegando copia del documento di riconoscimento.

L'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea, è subordinata alla presentazione della dichiarazione, corredata dai documenti che attestano la regolarità del soggiorno nel territorio nazionale.

Procedure operative

Alla Polizia Municipale è demandato il compito della verifica della dimora abituale⁽²⁰⁾. Gli incaricati delle verifiche devono:

- Eseguire l'accertamento entro 40 giorni;
- Effettuare almeno due passaggi entro 30 giorni (è evidente che nel caso in cui il 1° passaggio abbia esito positivo, l'accertamento è da ritenersi concluso);
- se i due passaggi entro il termine sopra indicato hanno dato entrambi esito negativo occorre tempestivamente trasmettere via fax / posta elettronica all'ufficio anagrafico competente copia dell'accertamento negativo; l'ufficiale dell'anagrafe invia così al richiedente il preavviso di rigetto, con la conseguente sospensione dei termini;
- Procedere, come da prassi, con il terzo passaggio entro i 40 giorni.

Di seguito si riporta l'elenco dei numeri di fax e indirizzi di posta elettronica del comune di Torino, a cui inviare le copie degli accertamenti negativi.

CIRC.	SEDE	RESP.	FAX	POSTA ELETTRONICA
1	Centrale - via Giulio 22	Domenicano Iscr.	25588	iscrizioni.anagrafe@comune.torino.it
		Strippoli Cambi Ind.	25221	servizi.demografici@comune.torino.it
		Catania Cambi da irr.	25235	irreperibili@comune.torino.it
2	via Guido Reni 102	Patrizia Melilli	35219	patrizia.melilli@comune.torino.it

(20) D.P.R. n. 223/1989 art. 19 "Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe" [...] c2) L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3	corso Racconigi 94	Maria Rizzo	21050	anagrafe.racconigi@comune.torino.it
	via De Sanctis 12	Stefania Saporito	28787	anagrafe.desanctis@comune.torino.it
4	via Carrera 81	Antonella Paparo	37255	circ4@comune.torino.it
5	via Stradella 192	Antonella Nicoli	39576	antonella.nicoli@comune.torino.it
	piazza Montale 10	Marisa Ferreri	31053	anagrafe.mughetti@comune.torino.it
6	via Leoncavallo 17	Tiziana Bocca	36649	tiziana.bocca@comune.torino.it
	piazza Astengo 7	Annalisa Pasero	32601	annalisa.pasero@comune.torino.it
7	corso Vercelli 15	Natalina Bucefalo	35754	anagrafe7@comune.torino.it
8	via Campana 30	Adelina Di Luca	35808	adelina.diluca@comune.torino.it
	corso Moncalieri 18	Adelina Di Luca	38890	adelina.diluca@comune.torino.it
9	corso Corsica 55	Libera Lombardi	35988	anagrafe.corsica@comune.torino.it
	via Nizza 168	f.f. Antonella Alisio	32180	anagrafe.nizza@comune.torino.it
10	via Negarville 8/48 bis	AnnaMaria Aimone	38068	anagrafeufficio10@comune.torino.it

La Circolare Ministeriale completa degli allegati è reperibile sulla rete Intracom di P.M. alla voce: Materie complementari/Polizia anagrafica.

CSLV/cslv/CC

Addi, 12/07/2012

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

CIRCOLARE N. 9

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica n. 15 11100 AOSTA
- e, per conoscenza:*
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO S E D E
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE S E D E
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 00184 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 00186 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

OGGETTO: decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Prima di illustrare la procedura attraverso la quale dovrà darsi attuazione alla nuova disciplina, occorre premettere che è attualmente in corso di definizione l'iter di adozione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal c. 5 del citato art. 5 al fine di armonizzare il vigente regolamento anagrafico alle nuove disposizioni in commento. Peraltro, va da subito precisato che le disposizioni del decreto-legge, oggetto della presente circolare, acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, ovvero dal 9 maggio 2012 (art. 5, c. 6). Ne consegue che alle dichiarazioni anagrafiche presentate da tale data dovrà applicarsi la disciplina in esame, secondo le istruzioni operative che si espongono di seguito.

1) Dichiarazioni anagrafiche (art. 5, c. 1 e 2).

Le novità introdotte dai commi 1 e 2 dell'art. 5 riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c) del regolamento anagrafico, attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno, che sarà possibile inoltrare al comune competente con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. Tali moduli, ed in particolare la dichiarazione di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l'estero sono allegati alla presente circolare (allegati 1 e 2), fermo restando che sul sito internet saranno altresì pubblicati gli elenchi della documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica dei cittadini appartenenti a Stati dell'Unione europea o a Stati terzi.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Ciò posto, ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 65 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d. lgs. n. 82/2005, che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Riguardo all'inoltro delle dichiarazioni, è indispensabile che sul sito istituzionale di ciascun comune siano pubblicati gli indirizzi esatti ai quali inoltrare le dichiarazioni, con particolare riferimento all'indirizzo postale, di posta elettronica, nonché al numero di fax.

Tale adempimento, espressamente previsto dal regolamento in corso di adozione, oltre a semplificare ai cittadini l'invio della dichiarazione, è essenziale per il comune destinatario, il quale entro due giorni lavorativi dalla presentazione deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa.

2) Registrazione delle dichiarazioni:

Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del d.l. n. 5/2012, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 13, c. 1, lett. a), b) e c), effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

Il primo adempimento a carico del comune destinatario della dichiarazione è quindi l'iscrizione anagrafica, la cancellazione o la registrazione del cambio di abitazione dichiarata, riportando a



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

tal fine nelle schede anagrafiche i dati indicati dal cittadino nel modulo dianzi menzionato, che dovrà essere necessariamente compilato almeno nella parte obbligatoria.

Nei casi di presentazione della dichiarazione allo sportello, l'ufficiale d'anagrafe dovrà rilasciare all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa. A tal fine, in calce alla suddetta comunicazione, potrà essere riportata una formulazione del seguente tenore: "Si comunica che a seguito dell'iscrizione anagrafica (o della registrazione del cambiamento di abitazione) questo ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) stessa e che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata".

Resta ovviamente fermo l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti di coloro che anziché presentarsi allo sportello inoltrano la comunicazione con le suddette modalità, nonché degli eventuali controinteressati, secondo quanto dispone la sopraccitata legge n. 241/1990.

3) Iscrizioni per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'AIRE:

Nei casi di iscrizione con provenienza da altri comuni o dall'estero di cittadini italiani iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe dovrà provvedere, con la massima tempestività, ad informare dell'iscrizione effettuata il comune di provenienza o di iscrizione AIRE, inoltrando a questo ultimo i dati forniti dall'interessato, attraverso il modello APR4, come ridefinito d'intesa con l'ISTAT nell'esemplare che si allega (all. 3). Il comune di provenienza provvederà a sua volta alla cancellazione dell'interessato, con decorrenza dalla data della presentazione della dichiarazione. Al fine di evitare il prolungarsi di situazioni di doppia iscrizione anagrafica è importante che il comune di provenienza effettui quanto prima tale cancellazione, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione da parte del comune di nuova iscrizione, come anche previsto nel regolamento in corso di adozione. A partire dal



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

momento di ricezione della comunicazione, il comune di provenienza deve altresì cessare di rilasciare agli interessati la certificazione anagrafica.

Il successivo adempimento a carico del comune di provenienza riguarda l'invio al comune di nuova iscrizione dei dati integrati e corretti, riguardanti l'interessato. A questo proposito, considerato che tale adempimento è necessario al fine di completare le schede individuale e di famiglia, e di consentire il rilascio della relativa certificazione, è opportuno che esso venga posto in essere con la massima rapidità, e comunque non oltre il termine di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal comune di nuova iscrizione, come stabilito dal regolamento in corso di adozione. Questo ultimo prevede altresì che il comune di nuova iscrizione, nelle more del ricevimento della comunicazione da parte del comune di precedente iscrizione, rilasci solo la certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.

Si fa presente che allo scopo di garantire il rispetto dei termini del procedimento in esame, il citato regolamento prevede altresì, analogamente a quanto già stabilito dall'art. 18, c. 4, del D.P.R. n. 223/1989, che qualora entro i suindicati cinque giorni non sia stata effettuata la comunicazione prevista, il comune di nuova iscrizione provvederà a sollecitarla, dandone comunicazione alla prefettura competente.

4) Modalità di comunicazione tra comuni.

Al fine di garantire la tempestività delle comunicazioni di cui al precedente punto 3), esse dovranno avvenire per via telematica, come previsto nel regolamento in itinere, secondo una delle seguenti modalità:

- a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;
- b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;
- c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all'articolo 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- d) invio tramite fax, in casi eccezionali.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Al fine dell'inoltro delle comunicazioni dovranno essere utilizzati gli indirizzi e i riferimenti pubblicati sul sito del comune, come indicato nel precedente punto 1).

Con riguardo all'aspetto della comunicazione tra comuni, si informa inoltre che è stato avviato un progetto per l'utilizzazione a tal fine del sistema INA-SAIA.

A decorrere dal 9 maggio 2012 sarà operativa la prima fase del progetto, che consentirà all'ufficiale di anagrafe di inviare all'INA i dati essenziali del soggetto iscritto ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 5/2012, secondo le modalità tecniche che verranno comunicate quanto prima.

Si fa altresì presente, per inciso, che la seconda fase del progetto consentirà ai Comuni di effettuare, con un'unica operazione, sia l'invio all'INA dei suddetti dati essenziali, che lo scambio di comunicazioni previste al punto 3) della presente circolare.

5) Accertamento dei requisiti.

I commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto-legge in esame disciplinano la fase successiva alla registrazione delle dichiarazioni rese, ovvero quella che attiene all'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica o per la registrazione dei cambiamenti di abitazione, nonché agli effetti derivanti dagli eventuali esiti negativi di tali accertamenti.

In particolare, il citato comma 4 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Il successivo comma 5 prevede, oltre all'adozione del regolamento di cui si è fatto cenno, che in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, venga ripristinata la posizione anagrafica precedente. La stessa norma stabilisce altresì che gli accertamenti siano svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, quanto



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990, che disciplina l'istituto del silenzio-assenso.

Pertanto, ai sensi delle disposizioni citate l'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea provenienti dall'estero, posto che in base a quanto stabilito dall'art.5, comma 3, del d.l. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo n.286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Gli eventuali esiti negativi degli accertamenti svolti, ove ritenuto, dal comune di provenienza, nello stesso periodo di tempo di 45 giorni dalla dichiarazione, saranno comunicati al comune d'iscrizione e da questi valutati al fine della definizione del procedimento in corso.

Resta fermo peraltro che viene meno, da parte del comune di provenienza, la possibilità di attivare una vertenza anagrafica durante la fase di accertamento dei requisiti, mentre è confermata la vigenza dell'art.19, c. 2, del D.P.R. n 223/1989 che regola la verifica della dimora abituale.

6) Silenzio-assenso ed effetti dell'esito negativo degli accertamenti.

Come indicato nel precedente punto 5), al procedimento di accertamento che consegue all'iscrizione anagrafica ed alla registrazione del cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, si applica il silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti, come indicato nel precedente punto 5). In tal caso, ai sensi del citato art. 10-bis, l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Alla luce dello stesso art. 10-bis la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

A questo riguardo occorre distinguere, secondo le indicazioni che seguono, gli adempimenti da porre in essere a seconda della tipologia di dichiarazione resa: nel caso di prima iscrizione anagrafica sarà sufficiente cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione; nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all'AIRE occorrerà cancellare l'interessato dalla data della dichiarazione e darne immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza; nel caso di cambiamento di abitazione sarà necessario registrare nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

7) Condizioni di ricevibilità della dichiarazione.

Ai fini della registrazione della dichiarazione resa da parte dell'interessato, occorre che il modulo di cui al punto 1) sia compilato nelle parti obbligatorie, relative alle generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento dello stesso.

Con riguardo ai cittadini stranieri, si osserva che l'art. 5, c. 3, del decreto legge prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni.....effettua le iscrizioni anagrafiche"*. Per effetto di tale disposizione, come già specificato, l'iscrizione anagrafica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.

Si pregano le SS.LL. di comunicare ai sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, fornendo ad essi ogni forma di collaborazione utile a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla nuova disciplina, eventualmente anche attraverso l'istituzione di tavoli



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

di lavoro finalizzati al monitoraggio delle eventuali problematiche che dovessero emergere con particolare riguardo alla prima fase applicativa. Resta fermo che sarà cura di questo Dipartimento fornire notizia in ordine alla definizione dell'iter di approvazione del regolamento di cui si è fatto cenno, nonché di adottare ulteriori direttive sull'argomento, in relazione ai problemi che verranno segnalati.

Il Capo Dipartimento
(Pansa)


DICHIARAZIONE DI RESIDENZA

<input type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza con provenienza da altro comune. Indicare il comune di provenienza
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) con provenienza dall'estero. Indicare lo Stato estero di provenienza ed il comune di iscrizione AIRE
<input type="checkbox"/> Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune
<input type="checkbox"/> Iscrizione per altro motivo (specificare il motivo

IL SOTTOSCRITTO

1) Cognome*		
Nome*		Data di nascita *
Luogo di nascita*	Sesso*	Stato civile **
Cittadinanza*		Codice Fiscale*
Posizione nella professione se occupato: **		
Imprenditore	Dirigente	Lavoratore
Libero professionista <input type="checkbox"/> 1	Impiegato <input type="checkbox"/> 2	in proprio <input type="checkbox"/> 3
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5		Operaio e assimilati <input type="checkbox"/> 4
Condizione non professionale: **		
Casalinga <input type="checkbox"/> 1	Studente <input type="checkbox"/> 2	Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3
Pensionato / Ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4		Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5
Titolo di studio: **		
Nessun titolo/Lic. Elementare <input type="checkbox"/> 1	Lic. Media <input type="checkbox"/> 2	Diploma <input type="checkbox"/> 3
Laurea <input type="checkbox"/> 5	Dottorato <input type="checkbox"/> 6	Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4
Patente tipo***		
Numero***		
Data di rilascio***		
Organo di rilascio***		Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***		
Autoveicoli***		
Rimorchi***		
Motoveicoli***		
Ciclomotori***		

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

DICHIARA

Di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo :

Comune*		Provincia*
Via/Piazza *		Numero civico*
Scala	Piano	Interno

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo si sono trasferiti anche i familiari di seguito specificati :

2) Cognome*			
Nome*			Data di nascita *
Luogo di nascita*	Sesso*	Stato civile **	
Cittadinanza*		Codice Fiscale*	
Rapporto di parentela con il richiedente *			
Posizione nella professione se occupato: **			
Imprenditore	Dirigente	Lavoratore	Operaio
Libero professionista <input type="checkbox"/> 1	Impiegato <input type="checkbox"/> 2	in proprio <input type="checkbox"/> 3	e assimilati <input type="checkbox"/> 4
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5			
Condizione non professionale: **			
Casilinga <input type="checkbox"/> 1	Studente <input type="checkbox"/> 2	Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3	
Pensionato / Ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4 Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5			
Titolo di studio: **			
Nessun titolo/Lic. elementare <input type="checkbox"/> 1 Lic. Media <input type="checkbox"/> 2 Diploma <input type="checkbox"/> 3 Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4			
Laurea <input type="checkbox"/> 5 Dottorato <input type="checkbox"/> 6			
Patente***			
Numero***			
Data di rilascio***			
Organo di rilascio***			Provincia di ***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***			
Autoveicoli***			
Rimorchi***			
Motoveicoli***			
Ciclomotori***			

3) Cognome*			
Nome*			Data di nascita *
Luogo di nascita*	Sesso*	Stato civile **	
Cittadinanza*		Codice Fiscale*	
Rapporto di parentela con il richiedente *			
Posizione nella professione se occupato: **			
Imprenditore	Dirigente	Lavoratore	Operaio
Libero professionista <input type="checkbox"/> 1	Impiegato <input type="checkbox"/> 2	in proprio <input type="checkbox"/> 3	e assimilati <input type="checkbox"/> 4
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5			
Condizione non professionale: **			
Casilinga <input type="checkbox"/> 1	Studente <input type="checkbox"/> 2	Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3	
Pensionato / Ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4 Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5			
Titolo di studio: **			
Nessun titolo/Lic. elementare <input type="checkbox"/> 1 Lic. Media <input type="checkbox"/> 2 Diploma <input type="checkbox"/> 3 Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4			
Laurea <input type="checkbox"/> 5 Dottorato <input type="checkbox"/> 6			
Patente tipo***			
Numero***			
Data di rilascio***			
Organo di rilascio***			Provincia di***
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***			

Autoveicoli***		
Rimorchi***		
Motoveicoli***		
Ciclomotori***		

4) Cognome*			
Nome*		Data di nascita *	
Luogo di nascita*	Sesso*	Stato civile **	
Cittadinanza*		Codice Fiscale*	
Rapporto di parentela con il richiedente *			
Posizione nella professione se occupato: **			
Imprenditore	Dirigente	Lavoratore	Operaio
Libero professionista <input type="checkbox"/> 1	Impiegato <input type="checkbox"/> 2	in proprio <input type="checkbox"/> 3	e assimilati <input type="checkbox"/> 4
Coadiuvante <input type="checkbox"/> 5			
Condizione non professionale: **			
Casalinga <input type="checkbox"/> 1	Studente <input type="checkbox"/> 2	Disoccupato/in cerca di prima occupazione <input type="checkbox"/> 3	
Pensionato / Ritirato dal lavoro <input type="checkbox"/> 4 Altra condizione non professionale <input type="checkbox"/> 5			
Titolo di studio: **			
Nessun titolo/Lic. elementare <input type="checkbox"/> 1 Lic. Media <input type="checkbox"/> 2 Diploma <input type="checkbox"/> 3 Laurea triennale <input type="checkbox"/> 4			
Laurea <input type="checkbox"/> 5 Dottorato <input type="checkbox"/> 6			
Patente tipo***			
Numero***			
Data di rilascio***			
Organo di rilascio***		Provincia di***	
Targhe veicoli immatricolati in Italia in qualità di proprietario/comproprietario, usufruttuario/Locatario***			
Autoveicoli***			
Rimorchi***			
Motoveicoli***			
Ciclomotori***			

Che nell'abitazione sita al nuovo indirizzo sono già iscritte le seguenti persone (è sufficiente specificare le generalità di un componente della famiglia):

Cognome *	Nome *
Luogo *	Data di nascita *

<input type="checkbox"/> Non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente.	<input type="checkbox"/> Sussiste il seguente vincolo rispetto al suindicato componente della famiglia già residente:
--	---

Si allegano i seguenti documenti :

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Comune	Provincia
Via/Piazza	Numero civico
Telefono	Cellulare
Fax	e-mail/Pec

Data

Firma del richiedente

.....

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A).

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B).

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi a dati obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda.

** Dati d'interesse statistico.

*** Dati d'interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (art.116, comma 11, del C.d.S.).

DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO**IL SOTTOSCRITTO**

1) Cognome*		
Nome*		
Data di nascita *	Luogo di nascita*	
Codice fiscale *		
Cittadinanza *		
Residente in		
Comune *	Provincia *	
Via/Piazza *	Numero civico*	
Scala	Piano	Interno

unitamente ai seguenti familiari conviventi:

2) Cognome*		
Nome*		
Data di nascita*	Luogo di nascita*	
Codice fiscale *		
Cittadinanza *		
Rapporto di parentela con il richiedente*		

3) Cognome*		
Nome*		
Data di nascita*	Luogo di nascita*	
Codice fiscale*		
Cittadinanza *		
Rapporto di parentela con il richiedente *		

4) Cognome*		
Nome*		
Data di nascita*	Luogo di nascita*	
Codice fiscale*		
Cittadinanza *		
Rapporto di parentela con il richiedente *		

Consapevole delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 DPR 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità competente.

dichiara

di trasferire la residenza all'estero (Stato* _____)

Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:

Via/Piazza	Città	Stato
Telefono	Cellulare	
Fax	e-mail/Pec	

Data

Firma del richiedente

.....

Firma degli altri componenti maggiorenni della famiglia

Cognome e nome

Cognome e nome

Modalità di presentazione e avvertenze

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato all'ufficio anagrafico del comune ove il richiedente risiede, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente.
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

A seguito della presentazione o invio del presente modulo, il richiedente, non cittadino italiano, sarà cancellato dall'anagrafe del comune di residenza per emigrazione all'estero.

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.

Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.

Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

* dati obbligatori

SEZIONE I - ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Pratica iscrizione _____ del _____
 Comporta conteggio Non comporta conteggio

Codice Istat	Comune	COMUNE DI _____
	Provincia	PROVINCIA DI _____

Per le persone indicate nella sezione III con decorrenza dal _____
 - a istanza di persona legittimata
 - d'ufficio

SEZIONE II - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Pratica cancellazione _____ del _____
 Comporta conteggio Non comporta conteggio

Codice Istat	Comune	COMUNE DI _____
	Provincia	PROVINCIA DI _____

Per le persone indicate nella sezione III con decorrenza dal _____
 - a istanza di persona legittimata
 - d'ufficio

Richiesto a codesto Comune di _____ (Prov. _____)
 ai fini di iscrivere in pari data all'APR di questo Comune:
 - la cancellazione dall'APR
 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per lo Stato estero di _____
 - la conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità
 e di restituire il presente modello completo di numero, parte e serie degli atti originali di stato civile.

Data	PROVVEDO:
TIMBRO	- all'iscrizione per immigrazione da altro Comune <input type="checkbox"/>
	- all'iscrizione dall'estero (Stato _____) <input type="checkbox"/>
	Codice Istat dello Stato estero di provenienza _____ - all'iscrizione a seguito di ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità in data _____ <input type="checkbox"/>
	- all'iscrizione per altri motivi (_____) <input type="checkbox"/> Specificare _____

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

CONFERMO:
 - la cancellazione dall'APR di questo Comune
 - la cancellazione per lo Stato estero di _____ avvenuta il _____
 - la cancellazione per irreperibilità avvenuta il _____
 Dichiaro, inoltre, che le notizie riportate per ciascun nominativo sono quelle risultanti negli atti anagrafici di questo Comune
 SI RESTITUISCE SENZA PROVVEDIMENTO IN QUANTO _____

Data	PROVVEDO:
TIMBRO	- alla cancellazione per l'estero (Stato _____) <input type="checkbox"/>
	Codice Istat dello Stato estero di destinazione _____ - alla cancellazione per irreperibilità: al censimento <input type="checkbox"/>
	in base agli accertamenti dell'Ufficio Anagrafe <input type="checkbox"/>
	- alla cancellazione per altri motivi (_____) <input type="checkbox"/> Specificare _____

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE _____

Data di definizione della pratica (1) _____

SEZIONE III - NOTIZIE SULLE PERSONE

N. D'ORD.	COGNOME	NOME
CODICE FISCALE E SANITARIO		REL. PARENTELA (CODICE)
DATA DI NASCITA (a)		LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA O STATO ESTERO	COD. COMUNE	N. P. S. UFF. ANNO (b)
DEL COMUNE DI		SESSO
CODICE ISTAT		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
STATO CIVILE		COGNOME E NOME CONIUGE
CELIBE O NUBILE <input type="checkbox"/>	CONIUGATO/A <input type="checkbox"/>	VEDOVO/A <input type="checkbox"/>
DIVORZIATO/A <input type="checkbox"/>		LUOGO DI MATRIMONIO
N. P. S. UFF. ANNO		DATA DI MATRIMONIO
LUOGO MORTE CONIUGE		DATA DI DIVORZIO/MORTE
N. P. S. UFF. ANNO - LUOGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO(c)		CITTA' ITALIANA
CITTA' ITALIANA		CITTA' ITALIANA
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		CITADINANZA STRANIERA O APOLIDE
CODICE ISTAT		POSIZIONE NELLA PROFESSIONE SE OCCUPATO
IMPRENDITORE / LIBERO PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/>		DIRIGENTE / IMPIEGATO <input type="checkbox"/>
LAVORATORE IN PROPRIO <input type="checkbox"/>		OPERAIO E ASSIMILATI <input type="checkbox"/>
COADIUVANTE <input type="checkbox"/>		CONDIZIONE NON PROFESSIONALE
CASALINGA <input type="checkbox"/>		STUDENTE <input type="checkbox"/>
DISOCCUPATO / IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE <input type="checkbox"/>		PENSIONATO / RITIRATO DAL LAVORO <input type="checkbox"/>
ALTRA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE <input type="checkbox"/>		TITOLO DI STUDIO
NESSUN TITOLO / LIC. ELEMENTARE <input type="checkbox"/>		LIC. MEDIA <input type="checkbox"/>
DIPLOMA <input type="checkbox"/>		LAUREA TRIENNALE <input type="checkbox"/>
LAUREA <input type="checkbox"/>		DOTTORATO <input type="checkbox"/>
MATERNITA'		PATERNITA'

SEZIONE III - NOTIZIE SULLE PERSONE

N. D'ORD.	COGNOME	NOME
CODICE FISCALE E SANITARIO		REL. PARENTELA (CODICE)
DATA DI NASCITA (a)		LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA O STATO ESTERO	COD. COMUNE	N. P. S. UFF. ANNO (b)
DEL COMUNE DI		SESSO
CODICE ISTAT		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
STATO CIVILE		COGNOME E NOME CONIUGE
CELIBE O NUBILE <input type="checkbox"/>	CONIUGATO/A <input type="checkbox"/>	VEDOVO/A <input type="checkbox"/>
DIVORZIATO/A <input type="checkbox"/>		LUOGO DI MATRIMONIO
N. P. S. UFF. ANNO		DATA DI MATRIMONIO
LUOGO MORTE CONIUGE		DATA DI DIVORZIO/MORTE
N. P. S. UFF. ANNO - LUOGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO(c)		CITTA' ITALIANA
CITTA' ITALIANA		CITTA' ITALIANA
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		CITADINANZA STRANIERA O APOLIDE
CODICE ISTAT		POSIZIONE NELLA PROFESSIONE SE OCCUPATO
IMPRENDITORE / LIBERO PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/>		DIRIGENTE / IMPIEGATO <input type="checkbox"/>
LAVORATORE IN PROPRIO <input type="checkbox"/>		OPERAIO E ASSIMILATI <input type="checkbox"/>
COADIUVANTE <input type="checkbox"/>		CONDIZIONE NON PROFESSIONALE
CASALINGA <input type="checkbox"/>		STUDENTE <input type="checkbox"/>
DISOCCUPATO / IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE <input type="checkbox"/>		PENSIONATO / RITIRATO DAL LAVORO <input type="checkbox"/>
ALTRA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE <input type="checkbox"/>		TITOLO DI STUDIO
NESSUN TITOLO / LIC. ELEMENTARE <input type="checkbox"/>		LIC. MEDIA <input type="checkbox"/>
DIPLOMA <input type="checkbox"/>		LAUREA TRIENNALE <input type="checkbox"/>
LAUREA <input type="checkbox"/>		DOTTORATO <input type="checkbox"/>
MATERNITA'		PATERNITA'

(*) Il presente modello deve essere utilizzato per la rilevazione dei trasferimenti di residenza e per la rilevazione dei casi di cancellazione per irreperibilità, di iscrizione per ricomparsa di persona già cancellata per irreperibilità e di altri fatti rilevanti per il calcolo della popolazione residente.

(1) La data di definizione della pratica nei trasferimenti di residenza da Comune a Comune va apposta dal solo Comune di iscrizione dopo il ritorno della pratica dal Comune di cancellazione e dopo l'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione; in tutti gli altri casi (iscrizioni dall'estero, cancellazioni per l'estero, per irreperibilità, ecc.) la data di definizione è quella di ultimazione della procedura.

(a) Esempio: per la data di nascita 8 gennaio 1926, scrivere 08 01 1926.

(b) Indicare l'anno e Comune di trascrizione nel caso di nati all'estero.

(c) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di matrimonio o morte del coniuge all'estero e nel caso di divorzio.